

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1221 DELLA COMMISSIONE

del 1º giugno 2018

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per le cartolarizzazioni e le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 111, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 135, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Un mercato delle cartolarizzazioni ben funzionante offre ulteriori opportunità di finanziamento sui mercati dei capitali, migliorando pertanto la capacità di finanziamento dell'economia reale e contribuendo a completare l'Unione dei mercati dei capitali. Inoltre, un mercato delle cartolarizzazioni ben funzionante fornisce opportunità di investimento alternative per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che necessitano di diversificare i loro portafogli in un contesto di bassi rendimenti. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, in quanto investitori istituzionali, dovrebbero pertanto essere pienamente integrate nel mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione.
- (2) Per assicurare una solida ripresa del mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione, si è adottato un nuovo quadro regolamentare per la cartolarizzazione, traendo insegnamento dalle esperienze acquisite nel corso della crisi finanziaria. Il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce gli elementi essenziali di un quadro normativo generale in materia di cartolarizzazione, prevedendo criteri per classificare le cartolarizzazioni come semplici, trasparenti e standardizzate («cartolarizzazioni STS») e un sistema di vigilanza per monitorare la corretta applicazione di tali criteri da parte di cedenti, promotori, emittenti e investitori istituzionali. Tale regolamento contiene inoltre una serie di obblighi comuni in materia di mantenimento del rischio, *due diligence* e informativa che si applicano a tutti i settori dei servizi finanziari. Inoltre, il regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ modifica, con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2019, il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, rivedendo i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento che cedono, promuovono o investono in cartolarizzazioni, in particolare i requisiti patrimoniali per gli investimenti in cartolarizzazioni STS.

⁽¹⁾ GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012, GUL 347 del 28.12.2017, pag. 35.

⁽³⁾ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, GUL 347 del 28.12.2017, pag. 1.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

